

di sanità pubblica e di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è pertanto opportuno modificare di conseguenza le note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all'allegato III, capitoli 28 e 31.

- (3) Per assicurare la massima chiarezza nelle note dei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere chiarito esplicitamente che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell'Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (4) Al fine di garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano sono inoltre necessarie alcune modifiche al titolo e alle note del modello di certificato sanitario relativo agli animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Tali modifiche sono necessarie per chiarire esplicitamente che il certificato in questione non può essere utilizzato per partite di animali acquatici destinati al consumo umano. Sebbene i centri di depurazione e i centri di spedizione siano stabilimenti di acquacoltura conformemente al regolamento (UE) 2016/429, le norme in materia di sanità pubblica proibiscono l'ingresso nell'Unione di animali acquatici se sono destinati a centri di depurazione o, in determinate circostanze, a centri di spedizione.
- (5) Al fine di fornire chiarezza al riguardo ed evitare fraintendimenti è opportuno modificare il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, in modo da chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell'Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (6) Poiché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1. nel capitolo 28 il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO FISH-CRUST-HC) è così modificato:

- a) il punto II.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«<sup>(4)(6)</sup>[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da <sup>(4)</sup>[un paese contrassegnato] <sup>(4)</sup>[un territorio contrassegnato] <sup>(4)</sup>[una zona contrassegnata] <sup>(4)</sup>[un compartimento contrassegnato] dal <sup>(5)</sup>codice: \_ - \_ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di <sup>(3)</sup>[animali acquatici] <sup>(3)</sup>[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];»;

